

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:

dott. Rosella Anna **Modarelli** Presidente

dott. Caterina **Lazzara** Giudice rel.

dott. Francesco **Murgo** Giudice

riunito in camera di consiglio;

- sentita la relazione del giudice delegato; esaminati gli atti;

- visto il processo verbale dell'adunanza dei creditori tenutasi il [REDACTED] ed il rapporto riepilogativo della votazione finale depositato dal Commissario Giudiziale il [REDACTED] unitamente agli allegati;

- considerato che all'esito dell'adunanza dei creditori ed alla scadenza del termine di cui all'articolo 178,4° co., L.Fall., la proposta di concordato preventivo non è stata approvata dalle maggioranze prescritte dall'articolo 177 L.Fall., essendosi raggiunto il voto favorevole di una percentuale del [REDACTED] dei creditori ammessi al voto, ed essendo stata, invece, la proposta respinta dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto con una percentuale del [REDACTED]

- rilevato altresì che la proposta di concordato non è stata approvata dalla classe dei creditori chirografari, rappresentanti il maggior valore dei crediti ammessi al voto nel concordato ([REDACTED] debiti chirografari, [REDACTED] circa i privilegiati)) ;

- sentito il debitore all'udienza del [REDACTED]

- visti gli articoli 179 e 162, comma 2, L.Fall.;

- considerato che nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED] non sono state proposte istanze di fallimento;

- considerato che l'istanza ex art. 167, comma 2, L. Fall., depositata il [REDACTED] con la quale la società ricorrente chiede volersi autorizzare, da parte del Tribunale, quale atto di amministrazione straordinaria, l'affitto di un ramo dell'azienda non possa trovare accoglimento, atteso che l'esito negativo della votazione ha avviato la procedura di concordato alla chiusura per improcedibilità, senza possibilità di regressione (nell'ottica di una eventuale modifica/integrazione della proposta di concordato, ormai non più possibile), onde l'atto per il quale è chiesta l'autorizzazione non si pone come funzionale al raggiungimento dello scopo del concordato, non sussistendo spazi processuali per modificare/integrare la proposta di concordato e sottoporre la stessa a nuova approvazione da parte dei creditori. La proposta di affitto di ramo di azienda è anche dichiaratamente non integrata nella proposta di concordato che è stata sottoposta al voto dell'assemblea dei creditori e nel relativo piano, così che essa non è neppure finalizzata a

colmare quel vuoto del piano che è conseguito al mancato esito positivo della procedura competitiva con mancato reperimento di affittuario per il ramo di azienda che nel piano era previsto venisse affittato (con relativi flussi di danaro in entrata), che, verosimilmente, ha determinato l'insuccesso del piano di concordato. Ne consegue che ogni valutazione sull'affitto di ramo di azienda alle condizioni e termini esposti nell'istanza del [REDACTED] implicherebbe l'esercizio, da parte del Tribunale, di un controllo sull'azienda che oltrepassa lo spossessamento attenuato che il debitore patisce per la durata della procedura, e che si fonda e trova la sua giustificazione nell'ottica della tutela conservativa del patrimonio del debitore finalizzata a rendere proficua la procedura ed il suo esito positivo, trasmodando in valutazioni gestionali dell'impresa, che, invece, rimangono in capo al debitore;

p q m

1. dichiara improcedibile il concordato preventivo proposto dalla [REDACTED]

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED]

2. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 09/06/2021.

Il Giudice est.
(dott. Caterina Lazzara)

Il Presidente
(dott. Rosella Anna Modarelli)